



In occasione delle prossime consultazioni referendarie trovano applicazione le modalità di voto per corrispondenza degli elettori residenti all'estero (legge 459/2001 e relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 104/2003). La normativa, applicabile solo alle elezioni politiche e ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte degli elettori italiani residenti fuori dal territorio nazionale, fa comunque salva la possibilità dei medesimi elettori di optare per il voto in Italia.

Il diritto di optare deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum e cioè entro il prossimo 14 aprile 2011, utilizzando preferibilmente l'apposito modulo predisposto dal Ministero degli Affari Esteri che dovrà pervenire, debitamente compilato ed entro il termine suddetto, all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore, per posta o mediante consegna a mano.

Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertare la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto. L'opzione può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

Le opzioni effettuate in occasione di precedenti consultazioni politiche o referendarie non hanno più effetto.